



Consiglio Provinciale di Siena

Al Presidente del Consiglio
Provinciale di Siena
SEDE

Siena, 10 ottobre 2013

Oggetto: Mozione per l'istituzione, la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

PREMESSO CHE

- l'articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"; vi è in esso ribadita la necessità che vi sia un'espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario;
- l'articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
- l'articolo 2 della Costituzione afferma che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo".

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti all'integrità della persona (Capo 1, Dignità, articolo 3, Diritto all'integrità della persona);
- la Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, Oviedo 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n.145 del 28 marzo 2001, stabilisce all'articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione".

PRESO ATTO CHE

- il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dopo aver precisato all'articolo 16 che "il medico deve astenersi



Consiglio Provinciale di Siena

dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'articolo 35 afferma che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. (...) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.";

- lo stesso Codice di Deontologia Medica, all'articolo 38, afferma che "il medico deve attenersi (...) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi (...). Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato".

CONSIDERATO CHE

- anche in assenza di una specifica normativa nazionale è comunque possibile, così come attestato anche dai pronunciamenti della Magistratura di merito e di legittimità, redigere un testamento biologico predisponendo un atto che permetta di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell'eventualità in cui ci si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso;

- quanto premesso aiuta a cogliere l'importanza della sentenza numero 438 del 2008 della Corte costituzionale, che ha affermato: "la circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello dell'autodeterminazione e quello alla salute", che sintetizza l'avvenuto trasferimento della sovranità dal potere dello Stato e del medico a quello della persona sul proprio corpo;

- il diritto alla salute e il principio di autodeterminazione hanno un carattere essenziale di inerenza alla persona tale che essi sono incoercibili diritti di libertà. Ne discende che ogni soggetto leso nella sua integrità psico-fisica non ha solo il diritto di essere curato, ma vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desidera, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi o quale rifiutare;

- ogni individuo ha il diritto di rifiutare e non essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, essendo questo diritto fondato sulla disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria;

- le pazienti e i pazienti che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare non devono mai essere discriminati rispetto alle pazienti e ai pazienti in grado di esprimere il proprio consenso pertanto, qualora sia possibile ricostruire la loro volontà espressa quando ancora erano in grado di farlo, essa deve essere rispettata al fine di evitare nei loro confronti la pratica di determinate cure mediche che essi rifiutano;

l'alimentazione ed idratazione sono senza dubbio trattamenti medici e come tali rinunciabili, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, nella sentenza numero 21748 del 2007;



Consiglio Provinciale di Siena

l'imposizione di un trattamento sanitario anche nell'ipotesi di accertata volontà contraria del paziente viola la dignità umana, secondo quanto confermato dal TAR per il Lazio, nella sentenza numero 8650 del 2009.

VALUTATO CHE

il Comitato Nazionale di Bioetica si è così espresso in data 18 Dicembre 2003: "...appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina..."; ed ha inoltre così specificato: "le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà".

RILEVATO CHE

- Non esiste nell'ordinamento italiano un vuoto normativo relativo al diritto della persona di indicare i trattamenti sanitari ai quali voglia essere sottoposto e quelli che invece rifiuti, in quanto inerendo il rifiuto di cura ai diritti fondamentali della persona, come quello all'autodeterminazione, non c'è bisogno di riaffermarlo con una legge;
- il potere politico e quello legislativo non possono operare con il fine di sostituire le proprie decisioni alle decisioni libere e consapevoli prese dall'interessato, mentre -al contrario- hanno il dovere di intervenire per favorire e assicurare il rispetto delle decisioni prese dagli interessati;
- i cittadini possono redigere documenti - che sono stati variamente denominati, ad esempio direttive anticipate, o testamento di vita o testamento biologico - che contengono indicazioni relative ai trattamenti medici, sanitari o farmacologici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed esplicitamente ai medici le proprie volontà nel momento in cui il trattamento medico, sanitario o farmacologico deve essere somministrato;
- il codice civile stabilisce che i cittadini possono designare un amministratore di sostegno, deputato a provvedere ai propri interessi, in previsione della propria eventuale futura incapacità, anche parziale o temporanea, mediante scrittura privata autenticata.

RILEVATO INOLTRE CHE

- nella provincia di Siena sono pochi i comuni che hanno istituito i registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario;
- la legge stabilisce che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni private può essere assicurata da pubblici ufficiali cui è affidato il potere di autenticare legalmente la sottoscrizione altrui previo accertamento dell'identità del dichiarante e che tale funzione può essere svolta anche presso gli uffici provinciali.



Consiglio Provinciale di Siena

IMPEGNANO

Il Presidente e la Giunta Provinciale ad istituire un Registro dei Testamenti Biologici-Dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, conservato presso gli Provinciali nel rispetto della normativa vigente, inclusa quella in tema di privacy e relativa alla gestione dei dati personali e sensibili.

I residenti nella Provincia di Siena che abbiano redatto, ai sensi di legge, un documento contenente le proprie dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, potranno pertanto dichiararne l'esistenza ed il luogo dove esse sono conservate, ai fini dell'annotazione in detto Registro di tale attestazione in forma autentica.

Le iscrizioni nel Registro, che potranno valere per le finalità e negli ambiti stabiliti dall'ordinamento giuridico, avverranno con una dichiarazione, fatta personalmente dalla persona con firma autenticata a norma di legge che, consegnandone copia, attesti l'esistenza di dichiarazioni, rese a norma di legge, relative alla propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante, che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non sia più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura cui è sottoposta.

Eventuali dichiarazioni successive si aggiungono a quelle precedenti, ovvero le sostituiscono in toto qualora così fosse richiesto al momento della consegna dell'ultima dichiarazione.

Il venir meno della situazione di residenza nella Provincia non comporta la cancellazione dal registro, ma non permette più l'aggiornamento delle dichiarazioni depositate.

Per i fini consentiti dalla legge e nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e privacy, l'Ufficio competente, a richiesta degli Interessati, attesta l'esistenza dei fatti annotati nel registro e ne rilascia copia. In particolare la documentazione presente nel registro dovrà essere consegnata, su richiesta del medico curante o di chiunque ne sia a conoscenza, al direttore sanitario o al legale rappresentante dell'istituto, dell'azienda sanitaria o dell'azienda ospedaliera in cui la persona non più in grado di esprimere il proprio consenso dovesse essere ricoverato, in trattamento o in cura.

I Consiglieri

Antonio Giudilli (Capogruppo IDV)

Roberto Renai (Capogruppo SEL)